Tra Italia e Svizzera firmato nuovo accordo sui frontalieri

LAVORO

Stimati due anni per il referendum elvetico e la ratifica dai parlamenti

Il nuovo regime scatta per gli assunti dopo l'entrata in vigore dell'intesa

Valerio Vallefuoco

È stato firmato ieri a Roma dal viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, e dal segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali della Confederazione elvetica, Daniela Stoffel, il nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera nonché il Protocollo che modifica la Convezione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni.

Il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri, che necessita ancora della ratifica dei parlamenti di entrambi gli Stati, andrà a sostituire quello in vigore dal 1974 definendo l'imposizione dei lavoratori frontalieri e rendendo più chiari concetti essenziali di tale materia.

Per i tempi di ratifica si stimano circa due anni poiché dopo i voti dei parlamenti nazionali la Confederazione elvetica prevede il diritto alla consultazione popolare tramite referendum se richiesto entro cento giorni dall'ultima approvazione.

Interessante il merito dell'accordo raggiunto che ha valorizzato la prassi internazionali fino a oggi esistente tra le parti e l'ha sostanzialmente conservata attraverso alcuni meccanismi compensativi che hanno consentito i vantaggi reciproci tra i due Paesi stipulanti e in particolare l'equilibrio finanziario fra le regioni e i cantoni interessati, con il coinvolgimento delle parti sociali che hanno garantito i diritti quesiti dei lavoratori.

In estrema sintesi sono previsti due regimi uno transitorio e uno ordinario. Coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio e continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera.

La Confederazione verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di area di confine pari al 40% dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Poi la Svizzera potrà trattenere l'intero gettito. Per coloro che invece verranno assunti dopo l'entrata in vigore dell'accordo verrà applicato il regime ordinario secondo cui l'imposta che lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all'80%, rispetto al 70% previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015 e saranno assoggettati a imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, ma con il rispetto del divieto di doppia imposizione.

Per evitare strumentalizzazioni nel periodo precedente la ratifica è stata inserita anche una clausola antiabuso. Dopo più di 45 anni di vigore della norma, si prevede una definizione di "lavoratore frontaliere", ossia il soggetto che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, che risiede entro 20 km dalla frontiera e che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Definita anche la cosiddetta area di frontiera, cheper quanto riguarda la Svizzera sono i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l'Italia invece le regioni della Lombardia del Piemonte e della Valle d'Aosta. Interessante anche l'inserimento del richiamo al principio di reciprocità che adegua l'accordo agli standard internazionali.

Chiuso questo accordo rimangono sul tavolo i temi dell'accesso al mercato per gli intermediari dei due Paesi e l'uscita dalla black list fiscale italiana delle persone fisiche residenti in Svizzera che potrebbe seguire le metodologie già tracciate in questo ultimo accordo .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

1. Regime transitorio
Chi lavora o ha lavorato nei cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo continuerà a essere assoggettato ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Confederazione verserà fino a fine 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di area di confine pari al 40% dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Poi la Svizzera potrà trattenere l'intero gettito

2. Regime ordinario
Per coloro che invece verranno assunti dopo l'entrata in vigore dell'accordo verrà applicato il regime ordinario secondo cui l'imposta che lo Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all'80% e saranno assoggettati a imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, ma con il rispetto del divieto di doppia imposizione

Il limite mensile riduce lo sgravio

AGEVOLAZIONI

Lo sconto sui contributi effettivo può essere inferiore a quello massimo possibile

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

L'esonero contributivo previsto dal Dl 104/2020 per favorire le assunzioni stabili di lavoratori effettuate nell'ultimo scorcio del corrente anno deve essere frutto in tutta la sua interezza e non può essere ridotto in conseguenza dell'applicazione di soglie massime mensili.

L'articolo 6 del decreto ha introdotto un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, premio Inail escluso, per un periodo di sei mesi decorrenti dall'assunzione a tempo indeterminato o stabilizzazione di un contratto a termine e nel limite di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'agevolazione è fruibile dai datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli appartenenti al settore agricolo, che assumono o stabilizzano tra il 15 agosto al 31 dicembre 2020.

Nel fornire istruzioni per la corretta operatività dell'incentivo, l'Inps, nella circolare 133/2020, ha precisato che la misura massima di esonero mensilmente fruibile è pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il limite annuo di agevolazione che, riparametrato su base mensile, viene fissato in 671,66 euro (8.060,00/12).

Tale tetto, peraltro, è ulteriormente ribassato in funzione del rapporto tra la contribuzione sgravabile e il semestre di fruizione dell'agevolazione. A titolo di esempio, per un importo massimo di esonero si 3.727,25 euro (si veda la tabella a fianco) il limite mensile fissato dall'Inps è pari a 621,21 euro (3.727,25/6).

L'introduzione di una soglia massima mensile, che assolve esclusivamente necessità gestionali dell'istituto di previdenza, fa sì che le aziende possano finire col beneficiare dell'agevolazione in misura inferiore a quella complessivamente spettante. Infatti, nei periodi di paga in cui la contribuzione oggetto dell'incentivo si attesta su importi maggiori - in quanto alla relativa commisurazione concorrono erogazioni derivanti dall'applicazione di istituti contrattuali (quali premio produzione, straordinari, trasferte) - il tetto penalizza il pieno recupero dell'agevolazione.

Nel 2015, disciplinando lo sgravio triennale introdotto dalla legge 190/2014, l'Inps con il messaggio 1144/2015, ammise la possibilità di recuperare la quota di beneficio superiore alla soglia massima mensile di 671,66 euro nel mese corrente e in quelli successivi, comunque entro un determinato arco temporale, fornendo uno specifico codice di conguaglio per il flusso uniemens. È sperabile che analogo sistema possa essere adottato anche per l'esonero del Dl 104/2020 e, possibilmente, reso strutturale per tutte le ipotesi in cui il legislatore prevede incentivi contributivi con soglie massime annuali, fino all'auspicata adozione di un contatore individuale che risolva in modo definitivo l'impasse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

Impiegato assunto il 1° settembre 2020 da un'azienda del settore del terziario. Retribuzione mensile: 1.856,59 euro. Retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima: 2.166 euro. Aliquota contributiva sgravabile: 28,68%. Ammontare dello sgravio indicato dall'Inps 3.727,25 euro con tetto mensile di 621,21 euro (3.727,25/6)

MESE	RETRIBUZIONE	CONTRIBUZIONE SGRAVABILE	SGRAVIO APPLICATO
Settembre	1.900	544,92	544,92
Ottobre	1.950	559,26	559,26
Novembre con festività non godute	2.200	630,96	621,21
Dicembre con tredicesima e straordinari	2.482	711,84	621,21
Gennaio con trasferta e straordinari	2.200	630,96	621,21
Febbraio con trasferta	2.250	745,30	621,21
Totale	**12.982,0**	**3.723,24**	**3.589,02**
Differenza sgravabile-applicato			134,21

A novembre, dicembre, gennaio e febbraio la contribuzione è più alta del limite mensile indicato dall'Inps e ciò obbliga a un ridimensionamento dello sgravio mensile applicabile. Lo sgravio applicato complessivo è inferiore allo spettante di 134 euro.

QUOTIDIANO DEL LAVORO

CONTRATTI A TERMINE

Freno alle deroghe degli accordi di prossimità

Gli ispettori possono rifiutarsi di applicare la procedura di stipula assistita dei contratti a termine che consente, oltre il limite di 24 mesi, di sigiare un ulteriore contratto, se quest'ultimo contempla delle deroghe alla legge che scaturiscono da un accordo di prossimità.

— Giampiero Falasca

Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Legittimo lo stop alla prescrizione

CORTE COSTITUZIONALE

La sospensione per cause legate al Covid non ha effetto retroattivo

Giovanni Negri

Lo stop alla prescrizione è legato alla più ampia sospensione dei processi per emergenza Covid. E non contrasta con il principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole. Lo puntualizza la Corte costituzionale con la sentenza 278/2020 depositata ieri e scritta da Giovanni Amoroso. Il rispetto del principio di legalità comporta innanzitutto che, come la condotta penalmente sanzionata deve essere definita dalla legge con sufficiente precisione e determinatezza e sarebbe costituzionalmente illegittima la previsione di un reato in termini sostanzialmente indefiniti e generici, nello stesso tempo la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere sufficientemente determinata.

La regola "tempus regit actum", osserva la Corte, diventa di stretta applicazione quando riguarda la prescrizione, nel senso che gli atti e le vicende processuali non potrebbero aver mai una proiezione retroattiva quanto all'incidenza indiretta sul tempo di prescrizione dei reati; profilo questo che viene in rilievo anche nel presente giudizio quanto al periodo iniziale della sospensione dei processi penali dal 9 marzo al 17 marzo 2020.

In realtà, però, di retroattività non può parlarsi «perché il rinvio ex lege (e quindi la sospensione temporanea) dei procedimenti e dei processi penali nel (breve) periodo precedente il 17 marzo 2020 e la simmetrica sospensione del termine di prescrizione trovano il loro fondamento normativo nell'articolo 1 del Dl 11/2020, entrato in vigore il 9 marzo 2020, il quale si non è stato convertito in legge, e anzi prima ancora è stato abrogato dall'articolo 1 della legge 27/2020, ma la stessa disposizione ne ha fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo, unitamente a quelli oggetto del precedente decreto legge 9 del 2020».

C'è continuità normativa, chiarisce la Corte, tra la disposizione (fin quando vigente) del decreto legge 11/2020, che all'articolo 1, comma 3, richiama l'articolo 10 del decreto legge 9/2020 (e quindi anche il suo comma 13 sulla sospensione del corso della prescrizione), e quella di salvezza della legge 27/2020, «sicché il periodo di rinvio (id est sospensione) di procedimenti e processi penali dal 9 al 17 marzo trova il suo fondamento in una norma vigente già alla data iniziale di questo intervallo temporale. Non c'è stata pertanto alcuna sospensione retroattiva del corso della prescrizione come conseguenza della sospensione di procedimenti e processi penali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Holding, trasparenza sulle azioni immobilizzate

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Nessuna apertura da parte delle Entrate: è d'obbligo la comunicazione

Alessandro Germani

Le partecipazioni in società quotate devono essere comunicate all'Anagrafe tributaria dalle holding industriali laddove detenute fra le immobilizzazioni finanziarie. È questa la risposta 15 della consulenza giuridica di ieri.

L'istanza è stata presentata dalla associazione nazionale delle holding di partecipazione. A seguito del recepimento della direttiva Atad, è stato introdotto nel corpo del Tuir l'articolo 162-bis che disciplina gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, stabilendo determinati adempimenti fiscali. In particolare, la holding miste, così come gli altri intermediari finanziari fra cui le banche, sono tenute alle comunicazioni mensili e annuali dei rapporti finanziari ai sensi degli articoli 7 del Dpr 605/73 e 11 del Dl 201/11.

L'aspetto riguarda anche le partecipazioni in società quotate iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie. Secondo l'associazione, tuttavia, tale adempimento risulterebbe di scarsa rilevanza ai fini del raggiungimento degli scopi per cui è previsto, ovvero di contrasto all'evasione fiscale, di svolgimento delle indagini finanziarie, di riscossione mediante ruolo di somme e di svolgimento di accertamenti di tipo penale o patrimoniale.

Peraltro la comunicazione mensile di azioni di società quotate non avrebbe valore in quanto tali rapporti non sembrano poter celare evasione fiscale o rapporti "sospettosi", trattandosi spesso di dati già noti, anche considerato che la compagine societaria di entità quotate sui mercati regolamentati è già pubblica e disponibile, a richiesta, presso la banca depositaria.

La risposta dell'Agenzia risulta di chiusura. Viene ribadito che è oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziari qualunque rapporto intrattenuto con la clientela (circolari 18/E/07 e 32/E/06), su base mensile e annuale.

In particolare, su base mensile vanno comunicate le aperture e le cessazioni del periodo relative ai rapporti (provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008) mentre le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi si comunicano annualmente (provvedimento del 25 marzo 2013). Costituisce parte della comunicazione l'indicazione del titolare effettivo dei rapporti (provvedimento del 25 gennaio 2016). Tali comunicazioni si innestano nell'ambito delle cosiddette indagini finanziarie di contrasto all'evasione fiscale e per l'analisi del rischio di evasione. Dal 1° gennaio 2016 tutte le comunicazioni sono fatte attraverso l'infrastruttura Sid e le holding (di cui all'articolo 162-bis comma 1 lettera c del Tuir) restano tra i soggetti tenuti all'adempimento. Esso riguarda le partecipazioni, se iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie, con il codice rapporto 22 (si vedano le Faq sul sito delle Entrate del 20 febbraio 2020). Escludendo le partecipazioni non detenute durevolmente, le altre vanno comunicate indipendentemente dal fatto che siano quotate o meno, indicando anche il titolare effettivo (provvedimento del direttore dell'Agenzia del 25 gennaio 2016 n. 13352), dato che non è riscontrabile, a richiesta, presso la banca depositaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARADISI FISCALI

GLI STATI UNITI SPOSANO LA TRASPARENZA

di **Giuseppe Macaluso**

Il 13 dicembre il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il Corporate transparency Act contenuto nel National defense authorization Act (Ndaa) con cui verrà chiesto, alle società americane e straniere registrate negli Usa per attività commerciali, di fornire informazioni dettagliate sui titolari effettivi. È un passo decisivo che decreta la fine del sistema che permetteva la costituzione di società restando nell'anonimato.

La creazione di un registro dei beneficiari economici, ancorché non pubblico, è in realtà il risultato di un lungo dibattito politico, giustificato dalla maggiore esposizione delle società anonime allo sfruttamento per scopi illeciti.

L'abuso di questi veicoli, anche grazie alla facilità di costituzione e ai costi contenuti, ha contribuito alla scarsa trasparenza del sistema societario e finanziario americano.

Opacità peraltro testimoniata dall'attribuzione agli Stati Uniti del secondo posto (dietro le isole Cayman) nel Financial secrecy Index 2020 del Tax justice Network, che riporta la classifica dei sistemi giuridici e finanziari che favoriscono l'occultamento dei grandi patrimoni.

È importante sottolineare come l'Ndaa non avrà una portata meramente locale, ma coinvolgerà un numero di entità e soggetti di ogni nazionalità, tra cui molti investitori europei, e tra questi italiani, per i quali gli Stati Uniti non rappresenteranno più uno degli ultimi paradisi offshore dove poter svolgere le proprie attività in anonimato.

Sebbene il Congresso non preveda l'implementazione di un registro pubblico, l'accesso delle agenzie governative alle informazioni dei titolari effettivi avrà un impatto di medio termine notevole. Tale effetto potrebbe infatti essere simile a quello registrato nel 2016 dalla Nuova Zelanda, che, con l'introduzione di nuove regole di reporting, vide la riduzione del numero di trust stranieri da circa 12mila a 3mila in un solo anno.

L'incremento della trasparenza delle strutture giuridiche è dunque un obiettivo raggiungibile tramite diverse modalità che vanno dai registri ad accesso pubblico di stampo europeo, neozelandese e statunitense alla semplice detenzione delle informazioni dei beneficiari economici presso la sede sociale, così come avviene in Svizzera. Un ordinamento che contempera le esigenze della trasparenza con la privacy degli investitori.

Ceo Capital Trusters

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOTTA AL RICICLAGGIO

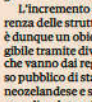

IL SOLE 24 ORE 18 DICEMBRE 2020 PAG. 9

Con l'articolo «Gli Stati Uniti danno l'addio all'anonimato nei trust» Alessandro Galimberti ha spiegato l'importanza dei provvedimenti votati. In pagina articolo di Valerio Vallefuoco sulle regole negli altri Paesi.

Swap, tutela estesa agli operatori qualificati

FINANZA

La banca è sempre responsabile in termini di obblighi informativi

Lucilla Incorvati

Con la sentenza 29107/2020 a sezioni unite la Cassazione enuncia un principio importante in fatto di derivati. Anche se il cliente è un operatore qualificato, la banca (in questo caso si tratta di Bnl) è responsabile in termini di obblighi informativi e di tutela dell'investitore. Ed è dunque necessario rispettare i doveri di trasparenza, diligenza e buona fede nelle negoziazioni finanziarie.

Per Altarea, società con core business negli investimenti immobiliari, quotata nel mercato Eurolist Euronext di Parigi e presente in Italia con sei centri commerciali, si chiudono otto anni di battaglie legali. La sentenza rappresenta d'ora in poi un fondamentale supporto per quanti, con maggiore o minore consapevolezza e competenza, hanno stipulato contratti Swap per tutelarsi contro il rischio di innalzamento dei tassi sugli indebitamenti in essere e si sono al contrario trovati a pagare somme anche considerevoli, al di fuori da ogni loro previsione. Chiarezza, trasparenza, informazione, buona fede sono alla base di qualsiasi trattativa finanziaria o bancaria. Ogni diverso caso è, oggi più di sempre, reato.

Altarea Cogedim nel 2013 ha mosso causa contro Bnl per un contratto derivato Swap sottoscritto nel 2007 a protezione di un finanziamento di 38 milioni di euro da parte di una sua controllata ma che, in pochi anni, aveva portato la società immobiliare a pagare differenziali negativi per oltre fino a 10 milioni di euro.

La sentenza conferma la decisione 4862/2018 della Corte d'appello di Milano (che ha sua volta confermava la sentenza 10049/2016 di primo grado del Tribunale di Milano) e condanna definitivamente Bnl a pagare quanto stabilito in secondo grado, ovvero un importo di oltre 10 milioni di euro a risarcimento danni (già incassati dalla società attrice), oltre a rivalutazioni e interessi.

«È stato smontato punto su punto dai giudici di Cassazione il ricorso di Bnl che intendeva appellarsi alla giurisdizione inglese (più benevola nei confronti degli intermediari finanziari) – sottolinea l'avvocato Marco Dalla Zanna dello Studio Fabiani di Como - per risolvere la controversia. Aveva in effetti predisposto la contrattualistica dello Swap utilizzando strumentalmente un master agreement Isda, ovvero un contratto comunemente usato per le transazioni in derivati Otc a livello internazionale, ma, essendo i fatti su cui si fondava il giudizio avvenuti in Italia, la Suprema corte ha confermato la competenza giurisdizionale italiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+DIRITTO CASSAZIONE

CIVILE

Lotterie, cauzione a chi non riceve premio

In caso di mancato pagamento del premio la somma va in ogni caso consegnata al vincitore.

Il testo dell'articolo su: **ntplusdiritto.ilsole24ore.com**

wrowsoft 24 ORE RIPRODUZIONE VIETATA